

Modifica del regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati di Priamo

Articolo 1

Elettorato attivo e passivo

La rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'Assemblea dei Delegati del "Fondo pensione Priamo", di seguito denominato "Fondo" è disciplinata secondo il principio della pariteticità.

I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Delegati sono eletti, su collegio unico nazionale, dagli associati e dalle rispettive imprese, disgiuntamente e a suffragio universale diretto con voto libero e segreto, attribuito disgiuntamente su liste concorrenti o liste uniche di candidati.

Hanno diritto di votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti da imprese aderenti ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto che risultano associati al Fondo, al primo giorno del mese precedente a quello della data in cui sono state indette le elezioni.

Possono essere candidati (elettorato passivo) i soggetti di cui al comma precedente che alla data ultima fissata per la presentazione delle liste non incorrano nelle fattispecie di ineleggibilità previste dall'art.2382 c.c.

Hanno diritto di votare (elettorato attivo) tutte le aziende associate a PRIAMO, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, che abbiano alle dipendenze almeno un lavoratore iscritto al Fondo al primo giorno precedente a quello della data in cui sono state indette le elezioni.

Possono essere candidati (elettorato passivo) i soggetti indicati dalle aziende di cui al comma precedente che alla data ultima fissata per la presentazione delle liste non incorrano nelle fattispecie di ineleggibilità previste dall'art.2382 c.c.

I componenti la Commissione Elettorale di cui al successivo art. 4 non sono candidabili.

Articolo 2

Modalità di indizione delle elezioni

Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, indice le elezioni per il rinnovo della stessa, informando immediatamente tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il c.c.n.l. autoferrotranvieri ed internavigatori, le organizzazioni datoriali stipulanti l'accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo, nonché quelle che successivamente hanno stipulato accordi di adesione modifica e/o integrazione relative ai settori affini.

Il Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera di cui al comma precedente, fissa la data di inizio e termine delle operazioni di voto. L'inizio delle operazioni di voto dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Parti Istitutive provvederanno all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Articolo 3



Presentazione delle liste elettorali

- 1) Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede del Fondo entro e non oltre 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto debitamente controfirmate dai rispettivi rappresentanti legali delle organizzazioni promotrici; pena l'esclusione.

L'onere del deposito è assolto mediante la presentazione delle liste conformemente a quanto indicato nell'accordo del 23.04.1998 e successive modificazioni.

- 2) (Lavoratori) All'elezione dei delegati degli associati concorrono:

- liste a carattere nazionale presentate congiuntamente o disgiuntamente, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl autoferrotranvieri ed internavigatori;
- liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno 300 lavoratori associati distribuiti in almeno quattro regioni diverse.

Le liste dovranno riportare l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o del Gruppo promotore e contenere i nominativi dei candidati oltre che l'indicazione del Responsabile legale della lista.

Per ciascun candidato devono essere indicati, oltre alle generalità e luogo e data di nascita e codice fiscale, la denominazione dell'impresa dalla quale dipende con l'indicazione della Regione in cui è ubicata l'unità produttiva presso la quale il candidato presta servizio nonché la qualifica professionale posseduta.

Ogni candidato deve sottoscrivere la lista in segno di accettazione della candidatura. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista, pena l'esclusione.

Ciascuna lista può contenere un numero di candidati pari al numero dei delegati da eleggere aumentato del 30%.

Le liste devono essere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili e accessibili a tutti presso le imprese associate a Priamo, ovvero sui siti web delle parti stipulanti il c.c.n.l. autoferrotranvieri ed internavigatori almeno nei quindici giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di voto.

- 3) (Aziende) Le Organizzazioni datoriali stipulanti l'accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo, per l'elezione dei delegati in rappresentanza delle imprese associate, predispongono, congiuntamente o disgiuntamente, liste elettorali, ciascuna contenente un numero complessivo massimo di candidati, pari al numero di delegati da eleggere aumentato del 30%.



Le liste devono contenere oltre al nome e cognome dei candidati, luogo, data di nascita e codice fiscale, ruolo ricoperto, l'identificativo dell'impresa associata e dell'organizzazione proponente. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista, pena l'esclusione. Lo stesso, al fine di certificare l'accettazione della propria candidatura, sottoscriverà l'apposito modulo predisposto dai promotori di lista, al quale allegherà copia del documento di identità.

Ogni organizzazione datoriale può risultare promotrice di una sola lista elettorale.



Articolo 4

Commissione elettorale

La Commissione elettorale, che si riunisce presso la sede del Fondo, è composta dai membri designati, uno per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. autoferrotranvieri ed internavigatori, due per ciascuna organizzazione datoriale stipulante l'accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo dai rappresentanti legali delle liste, uno per ciascuna di quelle validamente presentate.

La Commissione elegge a maggioranza uno dei suoi membri quale Presidente della stessa. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro della Commissione scelto dal Presidente.

Non possono far parte della commissione elettorale i candidati presenti nelle liste elettorali, i componenti l'assemblea dei delegati, i membri del consiglio di amministrazione, gli appartenenti al collegio sindacale.

La Commissione accerta preliminarmente che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate, ed in particolare verifica la regolarità delle liste in ordine alla denominazione distintiva, al numero dei candidati e alle firme di presentazione.

La Commissione provvede, inoltre, ad escludere i nomi dei candidati che:

- non hanno sottoscritto la lista per accettazione;
- risultano carenti dei requisiti di eleggibilità;
- sono inseriti in eccesso al numero massimo consentito;
- sono presenti in più di una lista.

Nell'ipotesi in cui alcune delle denominazioni identificative delle liste possano essere confondibili, entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito della lista, la Commissione formalizza, al presentatore della lista, la richiesta di modifica della denominazione medesima. La lista che non dovrà modificare la denominazione sarà individuata tenendo presente i seguenti criteri:

- la frequenza nell'utilizzo della denominazione normalmente fatto al di fuori delle elezioni del Fondo;
- l'ordine cronologico di presentazione.

Analogo termine perentorio è concesso per l'integrazione delle liste risultate incomplete quanto all'indicazione degli estremi delle candidature.

La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al presentatore di lista unitamente all'avvertenza che avverso a tale giudizio può essere presentato ricorso scritto, alla Commissione elettorale, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione di inammissibilità; la Commissione decide in merito al ricorso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Tutte le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Compiti della Commissione

La Commissione compie tutti gli atti preliminari dovuti, coordina, verifica e controlla le operazioni di voto e adotta ogni provvedimento necessario al buon esito delle votazioni, in particolare:

- riceve dalla struttura del Fondo gli elenchi dei lavoratori e delle imprese associate aventi

diritto;

- verifica che il provider del sistema di voto elettronico abbia correttamente predisposto le liste dei candidati verificandone i nominativi;
- accerta che il provider dia garanzia della segretezza del voto a salvaguardia della privacy;
- trasmette a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a Priamo da essa dipendenti, aventi diritto al voto;
- accerta preliminarmente che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate;
- richiede l'eventuale modifica della denominazione della lista;
- comunica l'eventuale inammissibilità di una lista;
- decide in merito al ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità di una lista;
- invia a ciascun lavoratore associato avente diritto al voto, anche attraverso le strutture dell'impresa, la busta chiusa contenente oltre al PIN e la password, le istruzioni sulle modalità di voto;
- invia al responsabile di ciascuna azienda associata avente diritto al voto una busta chiusa contenente oltre al codice segreto e la password le istruzioni sulle modalità di voto;
- trasmette alle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. autoferrotranviari ed internavigatori gli elenchi dei lavoratori associati a Priamo suddivisi per impresa, per province e per regioni;
- invia a ciascuna impresa gli stampati con l'elenco delle liste validamente costituite l'elezione dei rappresentanti delegati dei lavoratori;
- invia a ciascuna impresa gli stampati con l'elenco delle liste validamente costituite l'elezione dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro;
- tiene contabilità del numero delle buste inviate a ciascuna impresa;
- verifica le firme sugli elenchi dei lavoratori che hanno ritirato le buste per consentire il voto;
- verifica le comunicazioni delle imprese sul ricevimento delle buste per consentire il voto;
- verifica la correttezza dello scrutinio elettronico e redige apposito verbale;
- compila il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;
- proclama i risultati delle elezioni e li porta conoscenza di tutti gli interessati anche mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a Priamo;
- Invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di Priamo che provvederà a farla conservare, presso la struttura, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione cessa la sua operatività con la proclamazione dei risultati definitivi.

Articolo 5

Modalità di votazione

Il voto sarà espresso solo attraverso la modalità elettronica collegandosi via internet all'apposita area dedicata presente sul sito web del Fondo. L'espressione di voto avverrà indicando una singola lista. Non è consentito esprimere il voto su più di una lista. Non è prevista l'indicazione della preferenza al singolo candidato. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro il decimo giorno successivo alla data di inizio delle medesime.

Per consentire il voto agli associati a Priamo, almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni, sarà consegnata ai lavoratori aventi diritto, una busta chiusa contenente, oltre le istruzioni di voto, un PIN e una Password.



Per consentire il voto alle imprese associate a Priamo, almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni, sarà consegnata ad ogni responsabile di impresa avente diritto al voto una busta chiusa contenente, oltre alle istruzioni di voto, un PIN e una Password.

Per gli associati non più in forza in azienda la consegna della busta avverrà tramite posta.

Contestualmente al ricevimento della busta, il lavoratore apporrà, per ricevuta, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto consegnato in azienda. Al termine della chiusura delle operazioni di voto le imprese restituiranno, alla Commissione elettorale, l'elenco con le firme dei lavoratori aventi diritto al voto comprovante l'avvenuto ritiro delle buste.

Al termine della chiusura delle operazioni di voto le imprese aventi diritto al voto comunicheranno alla Commissione elettorale l'avvenuta ricezione della busta.

Articolo 6

Proclamazione dei risultati e attribuzione dei seggi

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura dei seggi, la Commissione Elettorale sovrintenderà le operazioni di scrutinio effettuate dal provider che ha gestito le operazioni di voto e redigerà gli appositi verbali.

I verbali, redatti disgiuntamente (uno per i delegati dei lavoratori e uno per quelli delle imprese), devono riportare il numero degli aventi diritto al voto (associati e imprese), il numero dei votanti, i voti validi ottenuti da ogni lista, i voti non espressi, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista nonché i nomi dei candidati eletti in base ai quozienti spettanti a ciascuna lista.

I verbali saranno sottoscritti da tutti i componenti la Commissione elettorale.

Per la ripartizione dei seggi è utilizzato il sistema proporzionale puro applicando le seguenti regole: si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale; si ripartisce il numero dei rappresentanti delegati in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voti validi, ottenuti da ciascuna di esse qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto" percentuale.

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista, iniziando dal primo, secondo l'ordine di presentazione della lista e proseguendo fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti a ciascuna lista.

Al termine dello scrutinio la Commissione elettorale comunica i risultati dello stesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo, alle Organizzazioni firmatarie dell'accordo istitutivo di Priamo ed alle organizzazioni ed ai gruppi promotori delle liste.

E' ammesso ricorso entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione dei risultati. Sui ricorsi si pronuncia entro venti giorni il C.d.A., sentita la Commissione elettorale all'uopo convocata. Sulla base delle determinazioni del C.d.A. la Commissione elettorale proclama i risultati definitivi.

Articolo 7



Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che hanno effettivamente partecipato al voto.

Articolo 8

Sostituzione a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato che risulti primo dei non eletti, appartenente alla stessa lista.

Ove per effetto dei subentri, la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata per un numero superiore al 50% dei delegati, verranno indette anticipatamente le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea stessa.

Articolo 9

Modifica del regolamento elettorale

Le modifiche del presente Regolamento elettorale saranno sottoposte a verifica dalle parti stipulanti l'accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo, in occasione delle successive elezioni.

Roma, 29 maggio 2015

(La presente modifica è sottoscritta ai sensi dell'art. 9 della Parte C) del Regolamento elettorale vigente, dalle parti stipulanti l'accordo nazionale 23 aprile 1998, istitutivo del Fondo Priamo)

ASSTRA

ANAV


FILIT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI
